

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 - "VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

C.F. E P. IVA 02799490277

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA ESPLETARSI AI SENSI
DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.**

In data presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 05.02.2016

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave

E

il sig. ZANUTTO Mauro nato a il ed ivi residente in via n. -
Cod. Fisc. e P.IVA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165;

Il sig. Zanutto, in qualità di giornalista, si impegna ad effettuare una collaborazione professionale con funzioni di addetto alla comunicazione aziendale per attività di informazione e comunicazione in materia di educazione/promozione della salute.

L'incarico, vigente per il periodo 08.02.16 - 07.02.17 e con presenza settimanale in azienda, ha, più specificatamente, per oggetto:

*gestione delle relazioni con la stampa e redazione di comunicati e pubblicazioni;

*realizzazione di materiale di comunicazione istituzionale;

Il sig. Zanutto svolge la propria attività professionale in autonomia e nel quadro degli indirizzi concordati con la direzione generale.

Il sig. Zanutto è tenuto al segreto professionale relativamente agli atti e alle notizie che verranno in suo possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico; nel contempo si impegna, per tutta la durata del contratto, a non assumere ulteriori incarichi di collaborazione che possano determinare conflitto d'interesse nei confronti dell'attività istituzionale dell'A.U.L.S.S. n. 10.

2. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00), al lordo dell'I.V.A. e del contributo previdenziale e comunque onnicomprensivo di eventuali oneri accessori tra i quali il rimborso spese viaggio, ecc..

La corresponsione del predetto compenso verrà frazionata con emissione di fatture di € 10.000,00= (diecimila/00) ciascuna, entro le seguenti scadenze: 31.05.16, 31.08.16, 30.11.16, 28.02.17.

3. In relazione al carattere professionale dell'attività del collaboratore, l'A.U.L.S.S n. 10 non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura dal medesimo arrecati a terzi in dipendenza, durante o per effetto dell'incarico conferitogli con il presente atto.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciarvi su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

5. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 10, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. Una copia dello stesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

8. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

9. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

10. Il sig. Zanutto prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Sig. Mauro ZANUTTO - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

-Dott. Carlo BRAMEZZA - _____